

Università degli Studi di Pisa
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
Corso di Alta Formazione “Diritti e migrazioni.
Strumenti per convivere in una società che cambia”
V edizione



Accoglienza: evoluzione del sistema e buone pratiche

Parte seconda. L'accoglienza in Italia

Sergio Bontempelli

6 Novembre 2019



Accoglienza rifugiati: le norme (1)

- **Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, art. 13, commi 1 e 2:** «1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo.
- 2. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo».

Accoglienza rifugiati: le norme (2)

- **Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, art. 14:** «2. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati sia garantita a) la tutela della vita familiare; b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell' UNHCR e delle organizzazioni non governative riconosciute dagli Stati membri
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti asilo siano alloggiati assieme ai loro genitori».

Accoglienza rifugiati: le norme (3)

- **Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, art. 14:** «5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività»

Accoglienza rifugiati: le norme (4)

- **Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Attuazione della direttiva 2003/9/CE. Art. 5 comma 2:** «Il richiedente asilo (...) che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto».

Accoglienza rifugiati: le norme (5)

- **Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Attuazione della direttiva 2003/9/CE. Art. 10 comma 1:** «I richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi [di accoglienza] sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale».

Accoglienza rifugiati: le norme (6)

- **Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Attuazione della direttiva 2003/9/CE. Art. 9 comma 1:** «I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono: a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento».

Accoglienza rifugiati: le norme (7)

- **Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, art. 17:** «1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
- 2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale».

Dunque



- Mentre non esiste un obbligo di fornire ospitalità e posti letto pubblici agli immigrati, **nel caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati l'accoglienza è un preciso dovere dello Stato ospitante**, sancito da norme nazionali e internazionali

Accoglienza: il sistema SPRAR (1)

- **Legge 189/2002 (cd. “Bossi-Fini”), art. 1-sexies:**
«1. **Gli enti locali** che prestano servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza (...).
- 2. **Il Ministro dell'interno** (...) provvede annualmente (...) al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale».

Accoglienza: il sistema SPRAR (2)

- **Legge 189/2002 (cd. “Bossi-Fini”), art. 1-sexies:**
«4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo e del rifugiato (...) il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un **servizio centrale** di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza. **Il servizio centrale è affidato**, con apposita convenzione, **all'ANCI**»

Accoglienza: il sistema SPRAR (3)


- **Legge 189/2002 (cd. “Bossi-Fini”), art. 1-sexies:** «5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale (...); d) fornire assistenza tecnica agli enti locali».

Accoglienza: il sistema SPRAR (4)

- **Ministero dell'Interno:** ente finanziatore e stazione appaltante: indice il bando di gara per le strutture di accoglienza
- **Servizio Centrale ANCI:** coordina l'accoglienza su scala nazionale, e definisce *standard* di qualità
- **Enti locali, Comuni:** gestiscono l'accoglienza accedendo ai bandi indetti dal Ministero
- **Cooperative, associazioni:** se delegate dai Comuni, gestiscono le singole strutture di accoglienza


Ministero dell'Interno

Bando di finanziamento
per l'apertura e la gestione di
strutture di accoglienza



Ente locale

Partecipa al bando e, se vincitore,
ottiene il finanziamento per le
strutture di accoglienza



Cooperativa o associazione

Viene delegata dall'ente locale
alla gestione della
singola struttura



L'insufficienza della rete SPRAR (1)

- Lo SPRAR, però, **non è mai stato adeguatamente finanziato**. Ancora **nel 2011**, quando cominciavano le Primavere Arabe e si intensificavano gli sbarchi a Lampedusa, l'intero sistema a livello nazionale **disponeva di appena 3.000 posti letto**
- Gli ampliamenti **del 2012 e del 2013** hanno portato ad una **ricettività complessiva di 9.356 posti letto**: pochissimi rispetto alle esigenze (pensiamo solo ai 170.000 migranti sbarcati, o ai 64.000 richiedenti asilo del 2014)

Fonte: SPRAR Servizio Centrale, *Rapporto annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2012/2013*, Digitalia Lab srl., Roma 2013, <https://www.sprar.it/pubblicazioni/rapporto-annuale-del-sistema-di-protezione-per-richiedenti-asilo-e-rifugiati-atlante-sprar-20122013>, pag. 52

L'insufficienza della rete SPRAR (2)

- **Nel 2014** si registra l'incremento più consistente: **il sistema arriva ad una ricettività complessiva di 20.752 posti**. E' uno sforzo di adeguamento notevole, ma ancora insufficiente...
- La scarsa ricettività del sistema SPRAR impedisce di accogliere tutti i profughi che arrivano sulle coste

Accoglienza: i CAS (1)


- Negli ultimi anni, a partire dal 2011, i rilevanti flussi di profughi arrivati via mare hanno congestionato il sistema di accoglienza esistente, obbligando il Ministero a reperire **strutture di accoglienza emergenziali e “temporanee”**
- Convenzionalmente, queste strutture vengono indicate con l’acronimo **CAS (Centri di Accoglienza Straordinari)**

Accoglienza: i CAS (2)

- Nei CAS, **i bandi di gara sono emanati direttamente dalle Prefetture**
- Gli enti locali non sono direttamente coinvolti: sono le Prefetture a stipulare direttamente le convenzioni con gli enti gestori (cooperative, associazioni, imprese sociali ecc.)


Ministero dell'Interno

Bando di finanziamento
per l'apertura e la gestione di
strutture di accoglienza



Ente locale

Partecipa al bando e, se vincitore,
ottiene il finanziamento per le
strutture di accoglienza



Cooperativa o associazione

Viene delegata dall'ente locale
alla gestione della
singola struttura


SPRAR



Ministero dell'Interno


Finanziamento

per l'apertura e la gestione di
strutture di accoglienza



Prefettura

Indice il bando di gara per le strutture
di accoglienza a livello locale



Cooperativa, associazione o ente locale


Viene delegata dalla Prefettura
alla gestione della
singola struttura

CAS

Dunque (1)


Due modelli diversi di accoglienza:

SPRAR



- Centri di piccole dimensioni
- Finalità: accoglienza e inserimento
- Centralità dell'ente locale

CAS




- Centri di varie dimensioni
- Finalità: accoglienza emergenziale
- Gestione Prefetture

Dunque (2)


Tre destinatari (parzialmente) diversi:

SPRAR



- Richiedenti asilo segnalati al Servizio Centrale da enti locali, associazioni, prefetture, questure

CAS



- Richiedenti asilo distribuiti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi o situazioni di emergenza

Il manuale operativo SPRAR



- Gli standard di accoglienza dello SPRAR sono definiti da un apposito Manuale Operativo
- Il manuale non ha valore normativo, non è una legge, ma solo un documento interno al sistema di accoglienza

Fonte: Servizio Centrale, *Manuale Operativo SPRAR*, Roma 2015, <http://bit.ly/sprar2015>

Gli standard SPRAR (1). Gli obiettivi

- Obiettivi dell'accoglienza SPRAR sono «garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona» e «favorirne il percorso verso la (ri)conquista della propria **autonomia**».

Gli standard SPRAR (2). Le strutture

- I centri SPRAR possono essere:
 - appartamenti;
 - centri collettivi di piccole dimensioni (circa 15 persone);
 - centri collettivi di medie di mensioni (circa 30 persone);

Gli standard SPRAR (3). Requisiti strutturali

- «E' opportuno che **la struttura di accoglienza sia collocata in luoghi abitati, facilmente raggiungibile da servizi di trasporto pubblico,** per non ostacolare la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi del territorio da parte dei beneficiari. La struttura di accoglienza deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (1 su 6)»

Gli standard SPRAR (4). Requisiti strutturali

- «Le stanze devono essere in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 4 persone per stanza in centri collettivi di medie dimensioni; 2 o 3 persone negli appartamenti). La ripartizione dei posti letto per stanza deve tenere conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati»

Gli standard SPRAR (5).

Alimentazione

- L'ente gestore deve garantire l'erogazione del vitto, sotto forma di buoni pasto, di mensa o di acquisto diretto di generi alimentari. Devono essere garantiti tre pasti al giorno (colazione, pranzo, cena).
- «Nel curare l'alimentazione si dovrebbe tendere sempre a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da **rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte**»

Gli standard SPRAR (6).

Condizioni materiali

- L'ente gestore deve garantire vestiario, calzature, biancheria, nonché un piccolo contributo giornaliero in denaro (cosiddetto “pocket money”) per le spese personali (caffè, sigarette, ecc.)

Gli standard SPRAR (7). Ingresso nella struttura

- Al momento dell'ingresso del beneficiario nella struttura, l'ente gestore è tenuto a fornire vestiario, prodotti di igiene personale e vitto. Si procede inoltre alla **consegna delle chiavi dell'alloggio**, al rilascio del codice fiscale e all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Gli standard SPRAR (8). Servizi da garantire

- Assistenza sanitaria
- Assistenza nelle pratiche burocratiche (permesso di soggiorno, codice fiscale ecc.)
- Corsi di italiano e formazione professionale
- Inserimento nella realtà locale
- Orientamento legale per il colloquio con la Commissione, preparazione memoria

Gli standard SPRAR (9). L'équipe professionale

- In ogni centro SPRAR deve essere presente un'équipe multidisciplinare composta da:
 - assistente sociale e/o psicologo;
 - educatore professionale;
 - mediatore interculturale e linguistico;
 - operatore legale e/o avvocato
 - operatori dell'accoglienza
 - operatore dell'integrazione

Gli standard SPRAR (10). Durata dell'accoglienza

- «I tempi di permanenza all'interno del Sistema di protezione sono:
 - pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso di richiedenti [asilo];
 - sei mesi nel caso di rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria;
 - sei mesi dalla data della notifica del provvedimento della Commissione territoriale che riconosce la protezione internazionale, qualora il beneficiario sia entrato nello SPRAR da richiedente asilo»

Gli standard CAS (1)

- «Atteso che nell'intesa raggiunta lo scorso 10 Luglio in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni si prevede il riassorbimento graduale nel sistema SPRAR di validi progetti di accoglienza attivati di recente e in via di urgenza dalle Prefetture (...) si invitano le SS.LL. [cioè i Prefetti, ndr.] ad esplorare, in via prioritaria, la disponibilità degli enti locali ad **assicurare servizi secondo quanto previsto dalle linee guida dello SPRAR**»

*Fonte: circolare Ministero dell'Interno n. 14906 del 17 Dicembre 2014, **Afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane** (reperibile in <http://bit.ly/circolare2014>)*

Gli standard CAS (2)

- «Nel caso in cui ci si rivolga al settore privato, le SS.LL. vorranno avviare quanto prima nuove procedure di gara (...) sempre **facendo riferimento ai servizi e alle linee guida dello SPRAR**»

*Fonte: circolare Ministero dell'Interno n. 14906 del 17 Dicembre 2014, **Afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane** (reperibile in <http://bit.ly/circolare2014>)*

I Cas come gli Sprar?



- Un primo momento, dunque, gli standard di accoglienza previsti dallo Sprar erano stati estesi e applicati anche alla rete dei Cas
- Successivamente, però, le cose sono cambiate...

Il nuovo capitolato Minniti



- Il 7 Marzo 2017, il Ministro dell'Interno Marco Minniti emana un **decreto che modifica il capitolato di appalto per i Cas**
- All'atto pratico, il decreto definisce gli standard che le singole prefetture debbono richiedere agli enti (cooperative, associazioni) che prendono in gestione un centro di accoglienza

Il capitolato Minniti: per approfondire

- **Estremi del decreto: Ministero dell'Interno, Decreto 7 Marzo 2017, in <http://bit.ly/minniti2017>**
- **Duccio Facchini, *Accoglienza dei migranti: ecco come l'Italia torna indietro di dieci anni*, in «Altreconomia», rivista online, 19 Maggio 2017, <http://bit.ly/2DL7X6z>**
- **CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), *Il “decreto Minniti” rischia di favorire strutture per migranti inadeguate e speculazioni intollerabili*, comunicato stampa, 13 Aprile 2017, dal sito CNCA, <http://bit.ly/2sKCoHP>**
- **Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, *Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale (anno 2017)*, Senato della Repubblica, Roma 2018, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1075889.pdf>**
- **Sergio Bontempelli e Giuseppe Faso, *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell'operatore critico*, Cesvot ed., Firenze 2017, <http://bit.ly/bontempellifaso>**

Cosa prevede il capitolato


- È prevista la **presenza “h24” dell’operatore**, che in questo modo non è più concepito come un facilitatore ma come un vero e proprio guardiano
- L’ente gestore (cooperativa o associazione) ha l’obbligo di **certificare qualsiasi ingresso o uscita dell’ospite**, attraverso l’utilizzo di un registro delle presenze e/o di un badge personale
- Le **visite esterne** (di amici, familiari, ministri di culto ecc.) **devono essere preventivamente autorizzate dalla Prefettura**
- I pasti non sono più cucinati autonomamente dagli ospiti, ma erogati dall’ente gestore attraverso un servizio di mensa

Istituzionalizzazione



- Con il capitolato Minniti, gli ospiti sono, sia pur parzialmente, **internati e sorvegliati anziché accolti e ospitati**
- Il rischio è che si riproducano le dinamiche tipiche di un campo profughi, o comunque di una istituzione

Le revoche dell'accoglienza



Si veda: **Duccio Facchini, I 100mila esclusi dall'accoglienza dalle prefetture italiane, in «Altreconomia. Mensile di informazione indipendente», numero 221, Dicembre 2019, pagg. 10-16**

- Nel periodo 2016-2019, inoltre, molte Prefetture **hanno letteralmente “svuotato” i centri di accoglienza, allontanando gli ospiti con i motivi più disparati**
- Secondo un'inchiesta del mensile *Altreconomia*, nel periodo 2016-2017 sono stati allontanati circa 60mila ospiti, mentre nel 2018-2019 le revoche hanno riguardato almeno 40mila persone

Le revoche (1)

- «Il legislatore [italiano] ha previsto la revoca [dell'accoglienza] anche nei casi di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto” il richiedente asilo o di suoi “comportamenti gravemente violenti”. È una forzatura: la direttiva europea, infatti, aveva sì previsto in quelle circostanze non meglio precisate “sanzioni”, ma aveva specificato che queste non avrebbero in ogni caso dovuto limitare l'accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso»

Le revoche (2)

- «L'Italia, invece, ha optato per mettere subito in strada le persone. In questo modo **è stato dato in mano ai prefetti un potentissimo strumento “svuota centri di accoglienza”**. E questi lo hanno utilizzato senza esitazioni»

Fonte: Duccio Facchini, *I 100mila esclusi dall'accoglienza dalle prefetture italiane*, cit.


Le revoche (3)

- «La stragrande maggioranza dei provvedimenti di revoca deriverebbe dall'allontanamento “volontario” dei migranti dal centro di accoglienza, ma accanto a questo ci sono anche casi disparati, tutti a discrezione delle singole prefetture. A Napoli, ad esempio, la prefettura ha predisposto un “regolamento di accoglienza” ai sensi del quale è sufficiente anche solo una “assenza ingiustificata di un solo giorno” per procedere alla revoca (...). A Firenze, invece, è stata negata l'accoglienza a chi aveva accumulato 66 ore di “assenze” a scuola»

Fonte: Duccio Facchini, *I 100mila esclusi dall'accoglienza dalle prefetture italiane*, cit.

LE REVOCHE DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA DISPOSTE DALLE PREFETTURE DAL 2016 AL 30 SETTEMBRE 2019

La mappa dei provvedimenti ricostruita attraverso la procedura dell'accesso civico inoltrata da Altreconomia ai 106 uffici territoriali del Governo. Sono 81 quelli che hanno risposto (60 sul biennio 2016-2017 e 49 per il 2018-2019)



* dato relativo al biennio 2016-2017

** dato relativo al biennio 2018-2019 (primi 9 mesi)

fonte: elaborazione a cura di Altreconomia su dati delle prefetture italiane, 2019

L'intervento della Corte di Giustizia



- In una sua recentissima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati **europei non possono revocare l'accoglienza ai richiedenti asilo e ai rifugiati** per la semplice violazione di “regole” interne alle strutture

La Corte di Giustizia (1)

- Secondo la Corte di Giustizia, «**uno Stato membro non può prevedere**, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente [asilo] **in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare**, seppur temporaneamente, **le condizioni materiali di accoglienza** (...), dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari»

La Corte di Giustizia (2)

- «**L'imposizione di altre sanzioni** (...) **deve**, in qualsiasi circostanza, **rispettare** (...) **il principio di proporzionalità e della dignità umana**. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono (...) essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore»

Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza 12 novembre 2019, causa C-233/18, nel procedimento Zubair Haqbin contro Federal agentschap voor de opvang van asielzoekers, <https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/649>

Il decreto Salvini e l'accoglienza



- Il “Decreto Salvini” trasforma completamente lo Sprar, che ora si chiamerà SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati)
- **Nel Siproimi non possono entrare i richiedenti asilo né i titolari di permessi per “casi speciali”, ma solo i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria**

L'accoglienza con le nuove norme

TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER:	SPRAR	CAS
Richiesta asilo	No X	Si ✓
Status di rifugiato, protezione sussidiaria	Si ✓	No X
Motivi umanitari rilasciato prima del 5.10.18	No X	No X
Casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione prima del 5.10.18	No X	No X
Protezione speciale	No X	No X
Cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile	Si ✓	No X
Casi speciali ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98	Si ✓	No X
Altri motivi: lavoro subordinato / autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, assistenza minore ecc.	No X	No X

Fonte: Alessandro Lanni, *Cambiamenti del “decreto sicurezza e immigrazione”*, dal sito della «Associazione Carta di Roma», post del 27 Dicembre 2018, <http://bit.ly/385XHno>

TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER:	SPRAR	CAS
Richiesta asilo	No X	Si ✓
Status di rifugiato, protezione sussidiaria	Si ✓	No X
Motivi umanitari rilasciato prima del 5.10.18	No X	No X
Casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione prima del 5.10.18	No X	No X
Protezione speciale	No X	No X
Cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile	Si ✓	No X
Casi speciali ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98	Si ✓	No X
Altri motivi: lavoro subordinato / autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, assistenza minore ecc.	No X	No X

Il nuovo capitolato Salvini



- Come il suo predecessore, anche Salvini ha inoltre modificato lo schema di capitolato d'appalto per i Cas, con un apposito decreto ministeriale emanato alla fine del 2018

Cfr.:

- Ministero dell'Interno, decreto 10 Novembre 2018, in http://bit.ly/capitolato_salvini
- Ministero dell'Interno, circolare 14 Gennaio 2019, in http://bit.ly/circolare_salvini
- Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, I Commissione Permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), Seduta del 29/05/2019, *Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori*, Memoria depositata dal Prefetto Michele Di Bari, Roma 2019, http://bit.ly/memoria_prefetto
- Redazione Openpolis, *Centri d'Italia: la sicurezza dell'esclusione*, dossier, Dicembre 2019, dal sito Openpolis, <http://bit.ly/openpolis>

Cosa prevede il capitolato

- I servizi di accoglienza vengono limitati ai soli servizi essenziali alla persona. **Scompaiono quindi le attività rivolte all'inserimento sociale: formazione professionale, corsi di italiano, tutela legale ecc.**
- Le strutture di accoglienza vengono differenziate tra piccole (fino a 50 posti), medie (da 50 a 300) e grandi (oltre i 300); solo nelle piccole strutture i servizi sono regolati con modalità in rete, lasciando ai migranti l'autonomia nella preparazione dei pasti, oltre che nella prestazione dei servizi di pulizia e lavanderia
- Il **costo medio pro capite-pro die** passa dai “tradizionali” **35 euro a una somma che può variare a seconda delle dimensioni dei centri: si va dai 19,33 per i centri molto grandi – con più di 1.800 posti – ai 21,35 per l'accoglienza individuale in piccole abitazioni**

Le conseguenze sociali del decreto (1)



Si veda:

- Oxfam Italia, *I sommersi e i salvati della protezione umanitaria*, Oxfam Media Briefing, Arezzo 2018, in <http://bit.ly/2VynkqD>

- Redazionale, *Decreto Salvini, "Circa 12 mila persone con protezione umanitaria finiranno in strada nelle prossime settimane"*, in «Repubblica.it», notizia del 18 Dicembre 2018, <http://bit.ly/2VFAbYe>

- Nel 2018, all'indomani dell'approvazione delle riforme Salvini, un Rapporto di Oxfam ipotizzava che nel giro di un anno circa 120mila persone in Italia rischiavano di finire in mezzo a una strada in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove norme

Le conseguenze sociali del decreto (2)



Si veda:

- Per Roma: Valerio Renzi, *L'assessore Baldassarre: "Con Decreto Salvini a Roma 1050 migranti in mezzo a una strada"*, in «Fanpage.it Roma», notizia del 30 Ottobre 2018, <http://bit.ly/2Qr5LFg>

- Per Milano: Redazione, *Decreto sicurezza di Salvini, 900 clochard in più a Milano*, in «Milano Today», 3 Dicembre 2018, <http://bit.ly/2TtH9gU>

- Secondo l'assessora alle Politiche Sociali di Roma, Laura Baldassarre, nella capitale erano più di 1.000 i migranti che rischiavano di finire in mezzo a una strada
- A Milano, l'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino stimava in 900 il numero di nuovi senza tetto "prodotti" dal decreto Salvini
- Da dove derivano queste cifre?

Le conseguenze sociali del decreto (3)

- Molti richiedenti asilo, che soggiornano ormai da anni nel nostro paese, potrebbero ricevere un diniego alla loro domanda, a seguito dell'abolizione della protezione umanitaria: non tornerebbero ai loro paesi, ma resterebbero qui in Italia da irregolari
- Chi ha un permesso umanitario non potrebbe più rinnovarlo al momento della scadenza, e di conseguenza potrebbe ricadere nell'irregolarità
- Chi ottiene un permesso per “casi speciali” non potrebbe più convertirlo in permesso per lavoro: alla scadenza, rischierebbe di ricadere nell'irregolarità

Le conseguenze sociali del decreto (4)

- In altre parole, la legge Salvini rischia di fabbricare immigrati clandestini
- Il rischio è cioè quello di costringere all'irregolarità persone che potrebbero tranquillamente inserirsi – o che addirittura sono già inserite – nel nostro paese

Le conseguenze del decreto, oggi



Si veda:

- **Redazione Openpolis, *Centri d'Italia: la sicurezza dell'esclusione*, dossier, Dicembre 2019, dal sito Openpolis, <http://bit.ly/openpolis>**

- **Naga, *Senza (s)campo. Lo smantellamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Un'indagine quantitativa*, Naga, Milano 2019, imminente pubblicazione sul sito <https://naga.it/>**

- **InMigrazione e Oxfam Italia, *Invece si può. Storie di accoglienza diffusa*, Roma 2019, <http://bit.ly/invecesipuo>**

- A un anno di distanza, non ci sono ancora dati e inchieste che restituiscano gli effetti complessivi di queste riforme
- Disponiamo però di alcune ricerche interessanti, ad esempio quella di OpenPolis e quella, limitata al territorio milanese, del Naga

La ricerca Openpolis

- **L'80% delle domande di asilo** esaminate dalle Commissioni **nel 2019** (circa 80mila persone) **ha avuto come esito il diniego**. Nel 2018 erano il 67%
- «In questo scenario stimiamo che **il numero degli irregolari potrà arrivare a circa 680mila entro il 2019** e superare i 750mila a gennaio del 2021»

La ricerca Naga

- Molti stranieri, al momento della presentazione della domanda di asilo, non vengono informati della possibilità di essere accolti in strutture pubbliche: di conseguenza, **sono molti i richiedenti asilo non hanno accesso al sistema di accoglienza** (pagg. 28-30)
- **Tra il 1 Gennaio 2018 e il 31 Agosto 2019 sono state emanate 534 revoche** (pag. 32), **su circa 2.500 persone accolte** alla data del 31 Luglio 2019 (pag. 19)
- I Cas sono diventati sempre più luoghi chiusi: **gli ospiti non possono ricevere visite** (se non richiedendo un apposito permesso alla Prefettura), e gli orari di rientro serale si sono fatti molto rigidi (pagg. 32-34)
- **Molti richiedenti asilo dormono letteralmente per strada, in baracche e ricoveri di fortuna** (pagg. 41 e ss.)

Grazie a tutti/e



sergiobontempelli@gmail.com

<http://www.sergiobontempelli.net>

<https://independent.academia.edu/sergiobontempelli>

tel. +39-388-7415718

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse



Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.